

Repertorio numero: 38.540

Raccolta numero:10.610

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue e questo giorno undici del mese di gennaio (11-1-2022).

In Pietrasanta via Umbria n.5.

Innanzi a me, Dottor Antonino Tumbiolo, notaio in Pietrasanta, iscritto al Collegio Notarile di Lucca sono presenti i signori:

1) - MAZZETTI ELISABETTA, nata a Lucca il 27 giugno 1967, domiciliata agli effetti del presente atto presso la sede dell'infrascritta società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, legale rappresentante della **"MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** con sede in Firenze, via Val di Pesa n.1, iscritta al n.638421 REA presso la C.C.I.A.A. di Firenze, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione del Registro Imprese di Firenze: 06564090485, società cooperativa consortile costituita in Italia, al presente atto autorizzata in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 29 dicembre 2021;

2) - GIOFFREDI ANDREA, nato a Lucca il 10 maggio 1970, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede dell'infrascritta società, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, legale rappre-

sentante della società **"DONNE E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"** con sede in Lucca, frazione San Marco, via Don Sirio Politi n.43, iscritta al n.177927 REA presso la C.C.I.A.A. di Lucca, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione del Registro Imprese di Lucca:01872260466, società cooperativa costituita in Italia, al presente atto autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del 28 dicembre 2021.

3) - Tesi Stephano, nato a Meaux (Francia) il 20 aprile 1958, domiciliato presso la sede dell'associazione il quale interviene al presente atto e lo stipula quale Direttore dell'associazione **"Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (C.N.A.) - Associazione Territoriale di Lucca"**, con sede in Lucca, via Romana n. 615/P, codice fiscale 82012070460, associazione costituita in Italia, autorizzato al presente atto con delibera della Direzione Provinciale di data 3 agosto 2021;

4) - BERTAGNA PIETRO, nato a Torino il 23 novembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede dell'infrascritta società, nella sua qualità di Amministratore Unico e, come tale, legale rappresentante della società **"PIETRASANTA SVILUPPO S.P.A."**, con sede in Pietrasanta, piazza Duomo n.13, iscritta al numero 200195 REA presso la C.C.I.A.A. di Lucca, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di Iscrizione del Registro delle Imprese di Lucca 02137380461, autorizzato in

forza di delibera dei soci in data 5 gennaio 2022.

Detti comparenti, dell'identità personale qualifica e poteri

del quale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il

presente atto in forza del quale dichiarano:

Art.1) E' costituita tra "**MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI CO-**

OPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", "**DONNE E**

LAVORO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", "**Confederazione Naziona-**

le dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (C.N.A.)

- Associazione Territoriale di Lucca" e "**PIETRASANTA SVILUP-**

PO S.P.A.", una società a responsabilità limitata denominata

"Versilia Format Srl Impresa sociale".

Art.2) La società ha sede nel Comune di Pietrasanta (LU) al-

l'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e

sopprimere ovunque unità locali operative nonché di trasferi-

re la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'assemblea dei soci l'istituzione di sedi

secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comu-

ne diverso da quello sopra indicato.

Art.3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre

2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assem-

blea dei soci.

Art.4) La società esercita in via stabile e principale atti-

vità d'impresa di interesse generale, per il perseguimento

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La società, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 16 del D.Lgs. 112/17, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a favore di soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' tuttavia ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/17.

La società ha come finalità il perseguimento dell'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Nello specifico la società si propone di perseguire la tutela e la promozione del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali del territorio di riferimento e la tutela della disabilità e della marginalità sociale ovvero l'educazione, l'istruzione e la formazione anche professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e succes-

sive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come da lett. d) comma 1 art. 2 D.Lgs. n. 112/2017.

In attuazione della finalità sociale come sopra descritta la società ha come oggetto le seguenti attività:

- servizi formativi ed in particolare potrà gestire attività tese alla promozione della cultura nell'ambito professionale, istituendo corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione continua e permanente, di formazione abilitante, di formazione a distanza, progetti formativi annuali e/o pluriennali di Istruzione e Formazione Professionale e progetti di formazione nell'area dell'obbligo formativo.

Tali corsi potranno essere finanziati con fondi pubblici, a catalogo con il rilascio di un attestato di partecipazione e riconosciuti. Le attività saranno rivolte a soggetti occupati, inoccupati e disoccupati, svantaggiati certificati e non, stranieri e minori.

- servizi propedeutici al lavoro quali, a titolo di esempio non esaustivo: colloqui orientativi, bilancio di competenze, certificazione delle competenze, promozione di tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neo-diplomati, neo-laureati e a coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica, tirocini di in-

serimento, destinati ai soggetti inoccupati, tirocini di reinserimento, destinati ai soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, tirocini di inserimento o reinserimento destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99, tirocini di inserimento o reinserimento, destinati ai soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione ovvero soggetti svantaggiati, servizi di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, attività con genitori, docenti e iniziative per favorire il sistema dell'alternanza scuola lavoro, orientamento agli studi post diploma, alla formazione professionale ed al lavoro, servizi di accoglienza e informazione sulle tematiche di interesse giovanile, servizi volti all'integrazione lavorativa di soggetti migranti, richiedenti asilo e rifugiati, ovvero attività di sostegno all'orientamento ai servizi presenti sul territorio e alla risoluzione di problemi riguardanti i documenti di soggiorno anche con l'ausilio di mediazioni linguistiche e culturali; seminari per la ricerca attiva del lavoro, tutoraggio, accompagnamento all'inserimento lavorativo, coaching, valutazione e monitoraggio dei fabbisogni, monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, assistenza ed accompagnamento alla creazione di impresa.

La società potrà anche:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Inoltre, potrà svolgere studi e ricerche, promuovere e realizzare progetti legati alle pari opportunità tra uomo e donna; oltre che svolgere attività di studio, promozione e realizzazione di progetti legati allo sviluppo di sistemi di welfare aziendale e comunitario, e politiche ed azioni di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro.

Nel perseguire tali scopi, la società potrà:

- 1) creare, gestire, mantenere e promuovere marchi, marchi collettivi, e/o marchi societari, relativi ai settori di interesse della Società;
- 2) promuovere percorsi verso l'eccellenza e azioni di benchmarking;
- 3) costituire gruppi di lavoro tematici interni, la cui composizione e il funzionamento saranno disciplinati da un apposito regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea;
- 4) promuovere la partecipazione a convegni, seminari e altri momenti formativi organizzati dalla società stessa e/o da altre organizzazioni del settore;

5) gestire attività di formazione, realizzate anche con l'ausilio degli Enti Regionali, Statali e Comunitari inerenti, in via prioritaria ma non esclusiva, volte alle tematiche del settore, anche attraverso la segnalazione e la messa a disposizione di libri e pubblicazioni;

6) redigere e pubblicare ricerche e altro materiale editoriale in relazione alle attività sopra indicate;

7) promuovere progetti innovativi e/o particolarmente complessi, attraverso interventi di progettazione, consulenza e messa in rete di sinergie operative tra i partecipanti ai progetti;

8) svolgere, ottenuti i necessari accreditamenti e le eventuali autorizzazioni, attività formative per l'educazione continua in medicina (ECM) anche di tipo residenziale della tipologia "convegni, Congressi, Simposi e Conferenze", nonché organizzare eventi residenziali con partecipanti in numero sia inferiore che superiore a 200, che si svolgano all'interno della tipologia sopra indicata (convegni, congressi, simposi e conferenze);

9) impegnarsi in attività di cooperazione internazionale in ambiente europeo e/o per paesi terzi, promuovendo o partecipando a progetti ed iniziative.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 3 del D.Lgs. 112/2017 e s. m.i.. Entro i limiti di legge,

compresi quelli definiti dai provvedimenti attuativi di cui al citato articolo 2 comma 3, e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa, accessoria o affine alle attività sopraelencate.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie ed industriali che risultassero utili o necessarie. Sempre a tale fine la società potrà anche assumere, sia indirettamente sia direttamente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre imprese, società o enti aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, allo scopo di stabile investimento e non di collocamento e purché nel rispetto dell'art. 2361, primo comma, c.c.; stipulare contratti di locazione finanziaria, contrarre mutui, aperture di credito e finanziamenti, anche ipotecari, prestare fidejussioni, costituire ipoteche ed in genere concedere garanzie di qualsiasi natura, reale e personale, anche per obbligazioni di terzi.

Art.5) Le norme di funzionamento della società sono contenute nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa dei comparenti.

Detto statuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ed il suo contenuto deve intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto in ogni sua parte.

Art.6) Il capitale sociale è di euro **110.500 (centodiecimila-cinquecento)** .

Esso viene sottoscritto come segue:

- "MESTIERI TOSCANA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", per una quota di euro 100.000

pari al 90,50% del capitale sociale

- "DONNE E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" per una quota di euro 5.000 pari al 4,52% del capitale sociale

- "PIETRASANTA SVILUPPO S.P.A.", per una quota di euro 5.000 pari al 4,52% del capitale sociale

- "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (C.N.A.) - Associazione Territoriale di Lucca" per una quota di euro 500 pari allo 0,45% del capitale sociale.

Art.7) Danno atto i componenti che tale capitale sociale è stato versato interamente nelle mani dell'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, mediante n. 5 assegni circolari non trasferibili e precisamente:

- assegno n.3305693547-00 dell'importo di euro 100.000 emesso in data odierna da Intesa SanPaolo agenzia di Lucca Piazza San Michele,

- assegno n.4061502524-01 dell'importo di euro 5.000 emesso in data odierna da Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo - Agenzia di Lucca S.Maria, per conto di **ICCREA BANCA** S.p.A.;

- assegno n.4059742274-03 dell'importo di euro 5.000 emesso

in data odierna da Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana -

Credito Cooperativo - Pietrasanta, per conto di **ICCREA** BANCA

S.p.A.;

- assegno n.4082028991-01 dell'importo di euro 500 emesso in

data odierna da Banca di Pisa e Fornacette - Filiale di Luc-

ca, per conto di **ICCREA** BANCA S.p.A..

Art.8) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di o-

gni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2022.

Art.9) La società è amministrata da un Consiglio di Ammini-

strazione composto da tre a nove membri, nominati con deci-

sione dell'assemblea dei soci, che ne determina il numero.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade

dalla carica:

a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato con-

dannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche tempo-

ranea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffi-

ci direttivi;

b) colui che abbia precedenti penali o procedimenti penali

in corso per reati non colposi o che sia stato condannato ne-

gli ultimi cinque anni con sentenza passata in giudicato per

reati legati alla gestione di impresa;

c) colui che abbia un interesse privato potenzialmente in

	conflitto con l'interesse generale alla base della finalità	
	sociale di cui all'art. 3 per conto proprio o di terzi nella	
	gestione della società o in alcune attività e in alcuni set-	
	tori della stessa;	
	d) colui che svolga (in forma individuale o collettiva)	
	un'attività con scopo di lucro concorrente con quella della	
	società o un'attività che da quest'ultima possa comunque ri-	
	cavare un profitto inteso quale lucro soggettivo.	
	Gli amministratori devono inoltre avere maturato un'esperien-	
	za almeno biennale nei settori del sociale, della formazio-	
	ne, dell'educazione, della promozione territoriale o della	
	gestione di attività di interesse generale oppure avere un	
	titolo di studio (diploma o laurea) ad insindacabile giudi-	
	zio dell'assemblea dei soci inerente o di interesse per le	
	attività esercitate dalla società.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) eser-	
	cizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con de-	
	cisione dei soci.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	o dimissioni ha effetto dal momento in cui il Consiglio di	
	Amministrazione è stato ricostituito. In ogni caso gli ammi-	

nistratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale
organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei so-
ci la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione nel
più breve tempo possibile.
Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministrato-
ri decade l'intero Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano prov-
veduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componen-
ti il Presidente ed eventualmente un vice Presidente, che e-
sercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impe-
dimento.
Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati,
determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-
teri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quin-
di la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportu-
ni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali,
esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo indero-
gabibile alla decisione dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per
determinati atti o categorie di atti e nominare direttori an-
che generali, determinando i limiti e le modalità di eserci-
zio della loro attività.
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Con-
siglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimen-

	to di questi, al vice Presidente.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai singoli con-	
	siglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega con-	
	ferita, nonché ai direttori, agli institori e ai procurato-	
	ri, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegna-	
	re agli amministratori un compenso o un'indennità alle condi-	
	zioni ed entro i limiti previsti dalla legge in ordine alla	
	distribuzione indiretta di utili (art. 3, comma 2, lettera	
	a) del D.Lgs. 112/17).	
	10) Inizialmente la società verrà amministrata da un Consi-	
	glio di Amministrazione con i poteri suddetti, composto da 5	
	membri, alla cui carica, per 3 esercizi sociali, vengono no-	
	minati i signori:	
	- Mazzetti Elisabetta, sopra generalizzata, Presidente;	
	- Bertagna Pietro, sopra generalizzato, Vice Presidente;	
	- Tesi Stephano, sopra generalizzato, Consigliere;	
	- Gioffredi Andrea, sopra generalizzato, Consigliere;	
	- Billi Giacomo, nato a Firenze il 4 luglio 1964, residente	
	a Firenze, via Soffiano n.166/A, codice fiscale BLL GCM	
	64L04 D612Q, Consigliere.	
	I signori Mazzetti Elisabetta, Bertagna Pietro, Tesi Stepaha-	
	no, e Gioffredi Andrea, dichiarano di accettare la carica lo-	
	ro conferita, dichiarando altresì che a proprio carico non	

sussistono cause di ineleggibilità e di decadenza previste

dalla legge.

Art.11) Viene nominato quale Sindaco Unico il signor Quiriconi Andrea, nato a Lucca il 27 settembre 1964, domiciliato a Lucca, Corso Garibaldi n.99 codice fiscale QRC NDR 64P27 E715L, il cui compenso viene determinato in euro 2.000 annui.

Art.12) Ai soli fini dell'Art.111 ter Disp.Att. del Codice Civile il componente dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:

"Pietrasanta, via Osterietta n.134"

Art.12) Le spese relative al presente atto e sue conseguenze, che si prevedono in circa 3.000 (tremila) euro, sono poste a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, ai componenti che lo approvano. Scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio, occupa sedici pagine di quattro fogli di carta fin qui, e viene sottoscritto alle ore diciassette e trenta.

F.to: ELISABETTA MAZZETTI

-----ANDREA GIOFFREDI

-----TESI STEPHANO

-----PIETRO BERTAGNA

-----ANTONINO TUMBILOLO notaio

Allegato "A" alla raccolta n.10.610

STATUTO

contenente le norme relative al funzionamento della società

"Versilia Format Srl Impresa sociale"

DENOMINAZIONE - SCOPO - OGGETTO

Art. 1 - E' costituita, ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del codice civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e del D. Lgs. 20 luglio 2018, n. 95, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

"Versilia Format Impresa sociale".

Art. 2 - La società esercita in via stabile e principale attività d'impresa di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La società, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 16 del D.Lgs. 112/17, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a favore di soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' tuttavia ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato nei limiti di

cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/17.

Art. 3 - La società ha come finalità il perseguimento dell'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Nello specifico la società si propone di perseguire la tutela e la promozione del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali del territorio di riferimento e la tutela della disabilità e della marginalità sociale ovvero l'educazione, l'istruzione e la formazione anche professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come da lett. d) comma 1 art. 2 D.Lgs. n. 112/2017.

In attuazione della finalità sociale come sopra descritta la società ha come oggetto le seguenti attività:

- servizi formativi ed in particolare potrà gestire attività tese alla promozione della cultura nell'ambito professionale, istituendo corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione continua e permanente, di formazione abilitante, di formazione a distanza, progetti formativi annuali e/o pluriennali di Istruzione e Formazione Professionale e progetti

di formazione nell'area dell'obbligo formativo.

Tali corsi potranno essere finanziati con fondi pubblici, a catalogo con il rilascio di un attestato di partecipazione e riconosciuti. Le attività saranno rivolte a soggetti occupati, inoccupati e disoccupati, svantaggiati certificati e non, stranieri e minori.

- servizi propedeutici al lavoro quali, a titolo di esempio non esaustivo: colloqui orientativi, bilancio di competenze, certificazione delle competenze, promozione di tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neo-diplomati, neo-laureati e a coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica, tirocini di inserimento, destinati ai soggetti inoccupati, tirocini di reinserimento, destinati ai soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, tirocini di inserimento o reinserimento destinati ai disabili, di cui alla legge 68/99, tirocini di inserimento o reinserimento, destinati ai soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione ovvero soggetti svantaggiati, servizi di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, attività con genitori, docenti e iniziative per favorire il sistema dell'alternanza scuola lavoro, orientamento agli studi post diploma, alla formazione professionale ed al lavoro, servizi di accoglienza

za e informazione sulle tematiche di interesse giovanile, servizi volti all'integrazione lavorativa di soggetti migranti, richiedenti asilo e rifugiati, ovvero attività di sostegno all'orientamento ai servizi presenti sul territorio e alla risoluzione di problemi riguardanti i documenti di soggiorno anche con l'ausilio di mediazioni linguistiche e culturali; seminari per la ricerca attiva del lavoro, tutoraggio, accompagnamento all'inserimento lavorativo, coaching, valutazione e monitoraggio dei fabbisogni, monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, assistenza ed accompagnamento alla creazione di impresa.

La società potrà anche:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Inoltre, potrà svolgere studi e ricerche, promuovere e realizzare progetti legati alle pari opportunità tra uomo e donna; oltre che svolgere attività di studio, promozione e realizzazione di progetti legati allo sviluppo di sistemi di welfare aziendale e comunitario, e politiche ed azioni di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro.

Nel perseguire tali scopi, la società potrà:

1) creare, gestire, mantenere e promuovere marchi, marchi collettivi, e/o marchi societari, relativi ai settori di interesse della Società;

2) promuovere percorsi verso l'eccellenza e azioni di benchmarking;

3) costituire gruppi di lavoro tematici interni, la cui composizione e il funzionamento saranno disciplinati da un apposito regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea;

4) promuovere la partecipazione a convegni, seminari e altri momenti formativi organizzati dalla società stessa e/o da altre organizzazioni del settore;

5) gestire attività di formazione, realizzate anche con l'ausilio degli Enti Regionali, Statali e Comunitari inerenti, in via prioritaria ma non esclusiva, volte alle tematiche del settore, anche attraverso la segnalazione e la messa a disposizione di libri e pubblicazioni;

6) redigere e pubblicare ricerche e altro materiale editoriale in relazione alle attività sopra indicate;

7) promuovere progetti innovativi e/o particolarmente complessi, attraverso interventi di progettazione, consulenza e messa in rete di sinergie operative tra i partecipanti ai progetti;

8) svolgere, ottenuti i necessari accreditamenti e le even-

	tuali autorizzazioni, attività formative per l'educazione	
	continua in medicina (ECM) anche di tipo residenziale della	
	tipologia "convegni, Congressi, Simposi e Conferenze",	
	nonché organizzare eventi residenziali con partecipanti in	
	numero sia inferiore che superiore a 200, che si svolgano	
	all'interno della tipologia sopra indicata (convegni, con-	
	gressi, simposi e conferenze);	
	9) impegnarsi in attività di cooperazione internazionale in	
	ambiente europeo e/o per paesi terzi, promuovendo o parteci-	
	pando a progetti ed iniziative.	
	Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via sta-	
	bile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.	
	3 del D.Lgs. 112/2017 e s. m.i.. Entro i limiti di legge,	
	compresi quelli definiti dai provvedimenti attuativi di cui	
	al citato articolo 2 comma 3, e secondo le modalità previste	
	dalle vigenti norme di legge, la società potrà svolgere qua-	
	lunque altra attività connessa, accessoria o affine alle at-	
	tività sopraelencate.	
	Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società	
	potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,	
	commerciali, finanziarie ed industriali che risultassero uti-	
	li o necessarie. Sempre a tale fine la società potrà anche	
	assumere, sia indirettamente sia direttamente, interessenze,	
	quote e partecipazioni anche azionarie in altre imprese, so-	
	cietà o enti aventi oggetto analogo, affine o complementare	

al proprio, allo scopo di stabile investimento e non di collocamento e purché nel rispetto dell'art. 2361, primo comma, c.c.; stipulare contratti di locazione finanziaria, contrarre mutui, aperture di credito e finanziamenti, anche ipotecari, prestare fidejussioni, costituire ipoteche ed in genere concedere garanzie di qualsiasi natura, reale e personale, anche per obbligazioni di terzi.

SEDE - DURATA

Art. 4 - La società ha sede nel Comune di Pietrasanta (LU) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'assemblea dei soci l'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 5 - Il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 6 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE

Art. 7 - Il capitale sociale è di euro **110.500 (centodiecimilacinquecento)**.

Art. 8 - La delibera di aumento del capitale sociale può con-

sentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 9 - La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 10 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 11 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria parte-

cipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. Gli altri soci potranno esercitare la prelazione dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'offerta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, l'acquisto avrà luogo in proporzione alle partecipazioni possedute dai soci che hanno esercitato la prelazione stessa.

La prelazione dovrà essere esercitata per l'intera partecipazione offerta, e non per una parte di essa.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Tribunale di competenza su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dal presente Statuto per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione può avvenire anche attraverso la mancata risposta nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nel caso in cui nessun socio eserciti il diritto di prelazione o la prelazione non venga esercitata complessivamente per l'intera partecipazione offerta, il socio che intende cedere

	la propria partecipazione potrà offrirla in vendita a terzi	
	che siano di gradimento degli altri soci. La comunicazione	
	inviata per consentire l'esercizio del diritto di prelazione	
	funge anche da richiesta di gradimento per il cessionario in-	
	dicato; i soci potranno concedere o negare il gradimento con	
	le modalità e le maggioranze previste dal successivo art. 18	
	entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della	
	comunicazione.	
	Qualora i soci rifiutino il gradimento dovranno proporre, en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla data del rifiuto, un soggetto	
	(persona fisica, ente o società) gradito che acquisti la par-	
	tecipazione al prezzo e alle condizioni previste nella propo-	
	sta inviata ai soci. Trascorso tale termine senza che siano	
	stati trovati uno o più acquirenti della partecipazione, que-	
	sta sarà liberamente trasferibile dal socio alienante.	
	Il diritto di prelazione e la clausola di gradimento non si	
	applicano quando la partecipazione del socio viene trasferi-	
	ta, per atto tra vivi o per causa di morte, in tutto o in	
	parte a favore del coniuge o di un parente in linea retta.	
	L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da	
	parte della stessa (previa esibizione del mandato fiducia-	
	rio) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto di-	
	sposto dal presente articolo.	
	Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al	
	trasferimento di diritti parziari (nuda proprietà e usufrut-	

to) sulle partecipazioni sociali.

La costituzione di pegno sulla partecipazione è consentita unicamente a condizione che nel relativo atto costitutivo si preveda che il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi continueranno ad essere esercitati dai soci; nel caso in cui si dovesse giungere, a seguito di regolare pignoramento, alla espropriazione della partecipazione, sarà applicabile l'articolo 2471 c.c., ma le partecipazioni oggetto di espropriazione, prima di essere vendute all'incanto, dovranno essere offerte agli altri soci in proporzione alle partecipazioni dagli stessi detenute.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 12 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la decisione che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 13 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, in base a valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organo di controllo ove esistente, tenendo conto del suo valore di mercato, delle consistenze patrimoniali della società, della sua redditività e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale competente per sede ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

COINVOLGIMENTO DI LAVORATORI, UTENTI E ALTRI SOGGETTI

Art. 14 - Le forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della società sono previste e disciplinate in apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci.

I lavoratori, anche se non soci, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali possono partecipare con funzione consultiva, anche tramite loro rap-

presentanti, all'assemblea dei soci ogni qualvolta gli argomenti posti all'ordine del giorno riguardino questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Nel caso in cui vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione sia dell'organo di controllo spetterà ai lavoratori ed eventualmente agli utenti.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 15 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge, all'atto costitutivo ed al presente Statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 16 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la determinazione degli eventuali compensi agli amministratori, salva l'applicazione del comma 3 dell'art. 2389;
- 4) l'eventuale nomina dell'organo di controllo collegiale o

monocratico o del revisore contabile e dei relativi compensi;

5) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

8) le altre decisioni che la legge o il presente Statuto riservano in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 17 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale.

Sono fatte salve le speciali maggioranze eventualmente previste dal presente Statuto o dalla legge.

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci inerenti:

- le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;

- l'espressione del gradimento alla cessione delle partecipazioni sociali di cui al precedente art. 11;

- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 18 - L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione, spedito a ciascuno dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio.

In caso di impossibilità o inattività del Consiglio di Amministrazione l'assemblea può essere convocata dall'eventuale

organo di controllo oppure da uno dei soci.

In caso di urgenza la comunicazione può essere fatta mediante telegramma da spedire almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 19 - L'assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e l'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 20 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, il quale ne redige il verbale, che viene sottoscritto dal segretario medesimo e dal Presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

Art.21 - Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art.22 - I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata agli atti della società.

Art.23 - L'assemblea può essere tenuta in video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.24 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'ac-

quisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Consiglio di Amministrazione e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 25 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, nominati con decisione dell'assemblea dei soci, che ne determina il numero.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Art. 26 - Non può essere nominato amministratore, e se nomi-

nato decade dalla carica:

a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) colui che abbia precedenti penali o procedimenti penali in corso per reati non colposi o che sia stato condannato negli ultimi cinque anni con sentenza passata in giudicato per reati legati alla gestione di impresa;

c) colui che abbia un interesse privato potenzialmente in conflitto con l'interesse generale alla base della finalità sociale di cui all'art. 3 per conto proprio o di terzi nella gestione della società o in alcune attività e in alcuni settori della stessa;

d) colui che svolga (in forma individuale o collettiva) un'attività con scopo di lucro concorrente con quella della società o un'attività che da quest'ultima possa comunque ricavare un profitto inteso quale lucro soggettivo.

Gli amministratori devono inoltre avere maturato un'esperienza almeno biennale nei settori del sociale, della formazione, dell'educazione, della promozione territoriale o della gestione di attività di interesse generale oppure avere un titolo di studio (diploma o laurea) ad insindacabile giudizio dell'assemblea dei soci inerente o di interesse per le

attività esercitate dalla società.

Art.27 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci.

Art.28 - La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero Consiglio.

Art.29 - Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente un vice Presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge.

Art.30 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella

sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e all'eventuale organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori.

In caso di impossibilità o inattività del Presidente e del vice Presidente il Consiglio può essere convocato da uno degli amministratori.

In mancanza di formale convocazione il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e l'eventuale organo di controllo.

Art.31 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Art.32 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Art.33 - E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

Art.34 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori.

In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta in-

viata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate agli atti della società.

Il Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art.35 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali, determinando i limiti e le modalità di esercizio della loro attività.

Art.36 - La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice Presidente.

La rappresentanza della società spetta anche ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega conferita, nonché ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.37 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inol-

tre assegnare agli amministratori un compenso o un'indennità alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla legge in ordine alla distribuzione indiretta di utili (art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/17).

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Art. 38 - Nei casi in cui la legge prevede l'obbligatorietà dell'organo di controllo, questi sarà costituito da un sindaco unico, avente i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

Il sindaco svolgerà anche le funzioni di revisore, laddove la legge preveda l'obbligatorietà della revisione contabile.

Il sindaco unico dura in carica tre anni, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Non può essere nominato alla carica di sindaco, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

BILANCIO E UTILI

Art. 39 - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio

sociale qualora, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale è approvato dall'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

La società dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, ivi inclusa la sua pubblicazione sul sito internet.

Il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale devono essere depositati e pubblicati in conformità a quanto disposto dal codice civile e dall'art. 9 del D.Lgs. 112/17.

Art.40 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'assemblea delibera in ordine alla destinazione degli utili residui alle condizioni ed entro i limiti previsti in materia di impresa sociale (art. 3, comma 3, D.Lgs. 112/17).

Essa inoltre può destinare a un fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali una quota non superiore alla percentuale prevista dalla legge degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.41 - L'assemblea che delibera lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.42 - In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 112/17, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 112/17.

CONTROVERSIE

Art.43 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro.

L'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Ove il tentativo di conciliazione non riesca, le controversie suddette saranno devolute alla cognizione di un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca su richiesta scritta della parte più diligente.

Nel caso in cui l'arbitro non venga nominato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la nomina spetterà, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, anche in ordine alle spese ed alle sue competenze.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

RINVIO

Art.44 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del D. Lgs. 112/17 e, in quanto con esse compatibili-

li, le norme del codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione in materia di società a responsabilità limitata.

F.to: ELISABETTA MAZZETTI

-----ANDREA GIOFFREDI

-----TESI STEPHANO

-----PIETRO BERTAGNA

-----ANTONINO TUMBIOLO notaio

Atto registrato telematicamente

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO
2007 MEDIANTE M.U.I.

Copia su supporto informatico, conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3
del D.P.R. n.445/2000, che si trasmette ad uso del Registro
delle Imprese.

Pietrasanta, 12 gennaio 2022